

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 16 novembre 2023
XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (V e VI) COMUNICATO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. – Presidenza del presidente della VI Commissione [Marco OSNATO](#). – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 18.35.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

C. 1551 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

[Marco OSNATO](#) (FDI), presidente e relatore per la VI Commissione, anche a nome della relatrice per la V Commissione, onorevole Lucaselli, avverte che le Commissioni V e VI avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, approvato in prima lettura dal Senato nella giornata odierna.

Fa presente che l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Rileva che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Sottolinea che si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

Evidenzia che l'articolo 2, modificato dal Senato, proroga al 15 novembre 2023 il

termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.

Sottolinea che l'articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Rileva inoltre che il comma 2-bis dell'articolo 3, introdotto dal Senato, proroga al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività. Fa presente, inoltre, che il successivo comma 2-ter dell'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Si prevede, altresì, che non si applichino alla medesima società talune norme relative ai limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori, investiti di particolari cariche. Fa presente che il comma 2-quater dell'articolo 3, introdotto dal Senato, proroga alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

Osserva che l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

Rileva che l'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

Sottolinea che l'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori.

Fa presente che l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

Rileva che l'articolo 6, al comma 1, stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. Fa presente, inoltre, che il successivo comma 1-bis, inserito al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB, consentendo al contempo alla stessa Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato mediante apposito esame-colloquio. Evidenzia come il comma 1-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, ribadisca l'applicazione per gli anni 2023 e 2024 della metodologia per la determinazione del parametro di «virtuosità» delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10 per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il così detto «federalismo amministrativo», ai sensi dell'articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010. Sottolinea che il comma fornisce,

inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla valutazione dei parametri di virtuosità contenuti nella norma richiamata, al fine di rapportarli all'attuale normativa vigente, che ha sostituito il patto di stabilità interno con il principio del pareggio di bilancio, ai fini del concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali.

Evidenzia che l'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale, attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

Fa presente che l'articolo 6-ter, introdotto dal Senato, al comma 1, differisce all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che il comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali al fine di escludere da tale contributo, per l'anno 2023, comuni, province e città metropolitane, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo comma 3. Osserva come il comma 4 modifica la disciplina del procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Sottolinea che si prevede, in particolare, che al riparto si provveda con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva che l'articolo 6-quater, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, la cosiddetta «Nuova Sabatini», per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Rileva che l'articolo 6-quinquies, introdotto dal Senato, estende fino al 2026 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Fa presente che l'articolo 7, ai commi da 1 a 3, anticipa al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Sottolinea come il comma 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, proroghi fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia di una norma transitoria in materia di impianti di produzione di cemento. Osserva poi che la norma in questione prevede che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Rileva che l'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma. Sottolinea che detto termine è differito al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e

comunque non oltre il 1° gennaio 2025.

Evidenzia che l'articolo 7-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.

Fa presente che l'articolo 7-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba.

Rileva che l'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, prevedendo una specifica disciplina per il personale docente.

Sottolinea che l'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2024 la previsione ai sensi della quale tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore.

Evidenzia che l'articolo 9, al comma 1, dispone la proroga al 1° dicembre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. Fa presente come il successivo comma 1-bis, introdotto dal Senato, differisca al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla formazione degli assistenti bagnanti. Conseguentemente, sottolinea come si proroghi alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fa presente che il comma 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, differisce al 30 novembre 2023 il termine, scaduto lo scorso 30 ottobre, per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Osserva che i commi da 1-quater a 1-octies, introdotti durante l'esame presso il Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria. Nello specifico fa presente che viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, e si prevede, inoltre, che i Commissari straordinari decadono, ove non confermati, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della procedura d'infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria. Si prevede, inoltre, che il Commissario *ad acta* possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A. o, in alternativa, e previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria «Azienda Zero». Viene quindi autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l'edilizia sanitaria, a valere

sulla quota assegnata alla regione Calabria.

Osserva che l'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Rileva che l'articolo 10, modificato dal Senato, al comma 1 proroga al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Osserva che il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, differisce al 31 gennaio 2024 il termine, attualmente scaduto, per l'emanazione del decreto ministeriale sulla definizione delle modalità della valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Fa presente che si prevede altresì che tale valutazione debba essere operata dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Rileva che il comma 2-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, differisce dal 2023 al 2024 il termine ultimo entro cui il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Fa presente che il comma 2-*quater*, introdotto dal Senato, proroga al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole. Rileva come il comma 2-*quinqüies*, anch'esso introdotto dal Senato, proroghi fino all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Fa presente che l'articolo 10-*bis*, introdotto dal Senato, da un lato, proroga la sospensione dell'efficacia del decreto previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis* del Codice della strada sui trasporti eccezionali e dall'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Rileva come l'articolo 10-*ter*, introdotto dal Senato, estenda fino al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti.

Osserva che l'articolo 10-*quater*, introdotto dal Senato, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Ricorda che la formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. Fa presente come la novella differisca quest'ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

Osserva che l'articolo 11 proroga il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare.

Rileva che l'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2025-2027. In particolare fa presente che viene fissata al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione. Vengono altresì differite al 2025 le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Rileva come l'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Osserva come l'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

Fa presente che l'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato, proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise* nella pubblica amministrazione.

Rileva che l'articolo 14, ai commi 1 e 2, proroga al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Fa presente che il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, prevede, in via legislativa, una modifica della disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale e provvedendo alla copertura dell'onere finanziario. Osserva che i commi 2-*ter* e 2-*quater*, parimenti introdotti al Senato, incrementano di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze e provvedono alla relativa copertura finanziaria.

Fa presente che l'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.

Osserva che l'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza. Rileva come per effetto delle modifiche apportate al Senato sia stato precisato che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

Rileva che l'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell'obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.

Fa presente che l'articolo 15-*ter*, inserito dal Senato, prevede la proroga al 31

dicembre 2023 del termine per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

Osserva che l'articolo 15-*quater*, introdotto dal Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

Fa presente che l'articolo 15-*quinquies*, inserito dal Senato, rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Rileva che l'articolo 15-*sexies*, introdotto dal Senato, dispone alcune modifiche alla normativa vigente che riguarda il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a differire, fino al 31 dicembre 2024, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, nonché ad estendere a due anni la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del Polo.

Osserva che l'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario.

Fa presente che l'articolo 16-*bis*, introdotto dal Senato, reca alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.

Osserva, infine, che l'articolo 17 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 30 settembre 2023. Chiede dunque alla sottosegretaria Siracusano, che ringrazia per la sua partecipazione in videoconferenza, se intenda intervenire per fornire eventualmente ulteriori precisazioni circa i contenuti del provvedimento in esame, di cui ha sinteticamente tracciato le principali linee d'azione.

La sottosegretaria [Matilde SIRACUSANO](#), nel ringraziare il presidente Osnato per l'esauritiva relazione svolta, si limita ad osservare che nel testo testé trasmesso dal Senato figurano anche proroghe di termini legislativi che assumono particolare rilievo e che sono state fortemente sostenute e condivise anche dai gruppi di opposizione nel corso dell'iter parlamentare, quale in particolare la proroga della disciplina relativa allo *smart working* per i lavoratori fragili. Evidenzia, tuttavia, che ulteriori disposizioni di proroga contenute nel provvedimento in esame risultano caratterizzate da oggettivi requisiti di straordinaria urgenza e necessità e potrebbero, a suo avviso, incontrare un analogo favore da parte dei medesimi gruppi di opposizione.

[Marco GRIMALDI](#) (AVS), intervenendo in videoconferenza, ringrazia il presidente Osnato per la relazione introduttiva e la sottosegretaria Siracusano per la partecipazione ai lavori odierni. In via preliminare stigmatizza tuttavia le peculiari modalità e la tempistica estremamente ristretta con le quali il provvedimento in titolo viene ora esaminato dalle Commissioni riunite V e VI della Camera, giusto a ridosso dell'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento, evidenziando il carattere surreale e francamente inaccettabile di tali circostanze. Ritiene peraltro che un simile modo di procedere non sia solo lesivo delle funzioni e delle prerogative degli organi parlamentari, ma rappresenti altresì l'ennesima dimostrazione della sostanziale instaurazione nel Paese di un monocameralismo di fatto. In tale situazione il progetto di riforma costituzionale presentato dalla maggioranza di Governo nella direzione del

cosiddetto premierato appare perdere almeno in parte di significato, dal momento che è già di fatto vigente una sorta di dittatura dei decreti-legge, che vengono emanati in rapida successione dall'Esecutivo e approvati dalle Camere attraverso lo strumento della questione di fiducia.

Passando quindi al merito del provvedimento, osserva che quest'ultimo affronta temi tra loro oggettivamente assai disomogenei, nonostante vi siano talune importanti proroghe di termini legislativi, in precedenza ricordate anche dalla sottosegretaria Siracusano. Ritiene che tra le disposizioni di maggior interesse contenute nel testo trasmesso dal Senato figurì senz'altro la proroga relativa alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 1, sebbene non sia stata accolta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la proposta del suo gruppo di ridurre a 30.000 euro la soglia ISEE per l'accesso a tale regime di favore.

Rileva, invece, come tra i temi assenti figurì la mancata proroga dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso le pubbliche amministrazioni, a suo avviso una misura necessaria al fine di consentire l'assorbimento presso i predetti enti di personale che ha comunque già maturato esperienza e la cui stabilizzazione appare tanto più indispensabile a fronte delle sistematiche carenze di organico lamentate soprattutto dagli enti locali. Preannunzia anche in tal caso la riproposizione di appositi emendamenti che riproducano le proposte emendative, già presentate al Senato e in quella sede respinte, che sono volte ad affrontare la difficile situazione economico-finanziaria di taluni comuni, avendo in proposito particolare riguardo alla possibilità di introdurre nuove regole relative alla formazione del bilancio di previsione o all'accesso alle risorse destinate agli enti in dissesto.

Avverte che, analogamente, il gruppo AVS è intenzionato a riproporre alla Camera le proposte emendative volte a posticipare di un anno l'iscrizione del Fondo anticipi di liquidità nel bilancio degli enti in stato di dissesto finanziario, al fine di non aggravare ulteriormente la gestione delle risorse di cui questi ultimi risultano titolari, osservando come peraltro tale differimento non sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Prende quindi atto della difficoltà dei colleghi dei gruppi di maggioranza, essendo loro sostanzialmente inibita la possibilità di incidere sui provvedimenti all'esame del Parlamento e in particolar modo sulla legge di bilancio, a fronte della quale manifesta la disponibilità sua e del gruppo cui appartiene a farsi portatori delle loro istanze attraverso la presentazione di apposite proposte emendative.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento in esame risulta da più punti di vista carente e incompleto, giacché non tiene tra l'altro conto dell'esigenza di prevedere la proroga del *superbonus* in materia edilizia, tema sul quale i continui mutamenti della relativa disciplina hanno ingenerato ritardi, non dovuti ai contribuenti, nella realizzazione degli interventi e concorso ad impedire la regolare circolazione nella cessione dei crediti maturati.

[Emiliano FENU](#) (M5S), intervenendo in videoconferenza, condivide le critiche sollevate dal collega Grimaldi circa le modalità di lavoro adottate, che determinano il sostanziale svuotamento delle prerogative parlamentari. Riconosce che alcune proposte emendative dell'opposizione sono state accolte nel corso dell'esame al Senato, evidenziando che la posizione della fiducia ha tuttavia impedito al Governo di approvare altre importanti misure. Nel ricordare che uno degli obiettivi del PNRR concerne la drastica riduzione dell'evasione fiscale, segnala che le modalità di esame del provvedimento presso il Senato non hanno consentito l'approvazione di un emendamento presentato dalla stessa relatrice che prevedeva la proroga della disciplina

relativa alla fatturazione elettronica che ha rappresentato finora un fondamentale strumento di contrasto al fenomeno evasivo. Né, ricorda, è stato possibile approvare alcune rilevanti proposte emendative come quella relativa ai *fringe benefits* in favore dei dipendenti bancari che hanno stipulato mutui a tassi agevolati o la proroga del *superbonus*, misura della quale segnala gli importanti benefici dal punto di vista dell'emersione e rispetto alla quale rammenta che dei 18 miliardi spesi circa 13 derivano da risorse previste nel PNRR. Invita, quindi, il presidente Osnato ad assumere ogni utile iniziativa affinché le modalità di lavoro delle Commissioni parlamentari possano essere adeguate alla funzione legislativa che compete loro.

Marco OSNATO, presidente e relatore per la VI Commissione, prende atto dei rilievi critici dei colleghi in ordine alle modalità di esame del provvedimento che si farà carico di rappresentare nelle sedi opportune.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo in videoconferenza, nell'associarsi alle considerazioni precedentemente svolte dai colleghi Grimaldi e Fenu circa le modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, fa notare che non sono presenti nel testo del decreto in esame le proroghe riguardanti il *superbonus* e le accise sulla benzina che pure i gruppi di maggioranza avevano ritenuto meritorie, rappresentando un rilevante sostegno per le famiglie e le imprese.

Ritenendo che il provvedimento in esame rappresenti soltanto l'anticipazione di un insieme di imposizioni fiscali e tagli alle spese contenuti nel disegno di legge di bilancio, si associa all'invito rivolto alla maggioranza dal collega Grimaldi affinché quest'ultima si avvalga dei gruppi di opposizione per veicolare proposte emendative che vadano nella direzione di migliorare il testo, nonostante le limitazioni che il Governo intende imporre alla sua stessa maggioranza parlamentare.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nell'esprimere solidarietà allo stesso presidente Osnato per essere anch'egli vittima di una procedura non rispettosa del ruolo e delle prerogative parlamentari delle Commissioni, rileva una pericolosa involuzione nei metodi di lavoro adottati dal Governo e dalla maggioranza che impediscono che prevalgano scelte di buonsenso, che pur emergono spesso nel confronto informale tra parlamentari.

Al di là di ogni considerazione di tipo politico o ideologica, si chiede fino a quando potrà essere tollerato lo svuotamento delle prerogative parlamentari e la conseguente delegittimazione del ruolo istituzionale degli organi del Parlamento. Chiede dunque al presidente Osnato di farsi carico davanti al Presidente della Camera delle istanze rappresentate dai colleghi nella seduta odierna, tenendo fede all'impegno che egli stesso aveva assunto al momento della sua elezione a presidente di Commissione.

Marco OSNATO (FDI), presidente e relatore per la VI Commissione, ringrazia la sottosegretaria Siracusano e i deputati che hanno preso parte alla seduta odierna, dei cui interventi prende atto. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 13 di lunedì 20 novembre.

La seduta termina alle 19.

CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 novembre 2023

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 novembre 2023. – Presidenza del presidente della VI Commissione [Marco OSNATO](#).

La seduta comincia alle 18.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre 2023.

[Marco OSNATO](#), *presidente*, avverte che sono state presentate 104 proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame, segnala che la Presidenza delle Commissioni riunite si è attenuta ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i decreti in materia di proroga di termini, «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento». In tale contesto ricorda che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma,

Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».

Pertanto, rappresenta che sono da considerarsi ammissibili solo le proposte emendative recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.

Alla luce di tali criteri, avverte che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Ubaldo Pagano 1.3, che reca modifiche alla disciplina relativa all'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa;

gli identici Fenu 1-*bis*.09 e Ubaldo Pagano 1-*bis*.010, limitatamente alla lettera *b*), che sopprime la sanzione per la mancata comunicazione da parte dell'ultimo cessionario dei crediti ceduti, relativi ai *bonus* edilizi, non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo;

Ubaldo Pagano 3.7, il quale apporta modifiche alle modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cosiddetta rottamazione *quater*) disciplinata dalla legge di bilancio 2023, consentendone il pagamento in compensazione, richiamando, peraltro, l'applicazione di una disposizione abrogata;

Ubaldo Pagano 3.05, che prevede per il 2024 un trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori poligrafici;

Lacarra 5-*bis*.01, il quale estende l'operatività del Fondo indennizzo risparmiatori anche ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria;

Fenu 6.1, limitatamente al comma 1.1, che reca una modifica a regime della disciplina in materia di obblighi informativi relativi alle dichiarazioni dei redditi;

Fenu 6.03, il quale modifica la disciplina relativa alle modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche;

Marino 6-*quinquies*.01, che fino al 31 dicembre 2024 consente la stabilizzazione di personale distaccato da altre amministrazioni pubbliche con specifici requisiti di anzianità di servizio;

Merola 6-*quinquies*.016, che consente a determinati comuni sede di capoluogo di città metropolitana la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

Cappelletti 7-*quater*.03, limitatamente al comma 2, che abroga le disposizioni di cui all'articolo 36-*ter* del decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di applicazione della clausola sociale al personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*;

Cappelletti 7-*quater*.04, limitatamente al comma 2, che modifica il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2007 in materia di determinazione del corrispettivo riferito all'energia elettrica per i clienti in salvaguardia;

Amato 8.02, che detta una norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;

gli identici Dell'Olio 8.05 e Lacarra 8.06, nonché Dell'Olio 8.07, che recano norme in materia di finanziamento del *welfare* aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione;

Lacarra 8.08 e Dell'Olio 8.09, che istituiscono un Fondo volto a garantire un ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, sovvenzioni e assistenza del Comune di Bari;

Lacarra 9.2, che interviene sulla disciplina dei criteri generali uniformi per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e delle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private;

Morfinio 10.01, che prevede la gratuità totale dei libri di testo scolastici a favore degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35 mila euro annui;

Morfinio 10.02, che riconosce un *bonus* di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico a favore degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo;

Ascari 13.01, che autorizza per il biennio 2023-2025 il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali e ad assumere un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato per il potenziamento degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali;

Pavanelli 15-*sexies*.03, che riconosce alla società EurAllumina un trattamento di integrazione salariale straordinaria nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 fino al limite massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024;

Pellegrini Dis.1.1, che reca disposizioni riferite a deleghe legislative per la revisione dello strumento militare nazionale nonché per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale delle Forze armate impiegato in attività operativa.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità appena pronunciati è fissato – secondo quanto convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – alle ore 19 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, martedì 21 novembre.

La seduta termina alle 18.10.

**CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023**

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. – Presidenza del presidente della VI Commissione [Marco OSNATO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

C. 1551 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2023.

[Marco OSNATO](#), presidente e relatore per la VI Commissione, nel ringraziare per il lavoro sin qui svolto il presidente della Commissione Bilancio, onorevole Mangialavori, e tutti i membri delle Commissioni riunite V e VI, ricorda che nella seduta di ieri pomeriggio è stata espressa dalla presidenza la valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate e comunica che non stati presentati ricorsi avverso tali valutazioni.

Avverte altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 novembre, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 14.30, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 11 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato ai relatori. Invita quindi i gruppi a considerare tali tempistiche di esame nell'illustrazione delle proposte emendative.

Dà, quindi, la parola alla relatrice Lucaselli per l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.

[Ylenja LUCASELLI](#) (FDI), relatrice per la V Commissione, anche a nome del presidente e relatore per la VI Commissione Osnato, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario [Federico FRENI](#) concorda con il parere espresso dalla relatrice.

[Toni RICCIARDI](#) (PD-IDP) sottolinea che le Commissioni riunite si accingono a svolgere un esame privo di significato e non dignitoso della funzione parlamentare, giacché il provvedimento risulta di fatto inemendabile. Propone, pertanto, al presidente

di procedere ad un'unica votazione di tutte le proposte emendative presentate, onde evitare la celebrazione di quello che ritiene un inutile rito.

[Marco OSNATO](#), *presidente e relatore per la VI Commissione*, risponde al deputato Toni Ricciardi che la proposta da lui avanzata non può essere accolta; avverte, quindi, che le Commissioni riunite procederanno all'esame di tutte le proposte emendative presentate.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Fenu 1.2; si intende vi abbia rinunciato.

[Claudio Michele STEFANAZZI](#) (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 1-bis.01 e 1-bis.02.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 1-bis.01 e 1-bis.02.

[Marco OSNATO](#), *presidente e relatore per la VI Commissione*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Santillo 1-bis.03, Fenu 1-bis.04 e Torto 1-bis.05, si intende vi abbiano rinunciato.

[Claudio Michele STEFANAZZI](#) (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dai componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, i cui presentatori sono assenti, e le proposte emendative presentate dai componenti del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, di cui non è già firmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Santillo 1-bis.06 e 1-bis.07, Ubaldo Pagano 1-bis.08, gli identici articoli aggiuntivi Fenu 1-bis.09 e Ubaldo Pagano 1-bis.010 limitatamente alla parte ammissibile, gli articoli aggiuntivi Santillo 1-bis.011 e Merola 1-bis.012, gli emendamenti Fenu 3.1, Borrelli 3.2, Fenu 3.3, gli identici emendamenti Grimaldi 3.4 e Fenu 3.5, l'emendamento Borrelli 3.6 e l'articolo aggiuntivo Fenu 3.02.

[Claudio Michele STEFANAZZI](#) (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo Lacarra 3.03, di cui è firmatario, evidenzia che la proposta emendativa è volta a prorogare i termini della cassa integrazione per i lavoratori poligrafici de *La Gazzetta del Mezzogiorno*, i quali altrimenti rimarrebbero senza alcuna tutela.

[Saverio CONGEDO](#) (FDI) afferma di comprendere bene le ragioni che hanno ispirato l'articolo aggiuntivo Lacarra 3.03; considerando tuttavia il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, propone di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

[Claudio Michele STEFANAZZI](#) (PD-IDP), nel condividere la proposta del collega Congedo, sottolinea in ogni caso l'urgenza di trovare una soluzione alla questione dei lavoratori poligrafici in tempi rapidi. Ritira, quindi, l'articolo aggiuntivo Lacarra 3.03, dichiarando che presenterà un ordine del giorno in Assemblea di analogo contenuto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Aiello 3.04.

[Maria Cecilia GUERRA](#) (PD-IDP), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Borrelli 3-bis.1, evidenzia l'opportunità di sopprimere la riapertura del termine per usufruire del ravvedimento speciale disciplinato dalla legge di bilancio 2023, poiché tale proroga rappresenta un ulteriore e ingiustificato rinvio del termine per il versamento e non è invece una misura rivolta a quei contribuenti che non sono stati in grado di pagare a causa di accertate difficoltà economiche.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Borrelli 3-bis.1 e Fenu 3-bis.2, gli articoli aggiuntivi Serracchiani 3-bis.01, Merola 4.01, l'emendamento Fenu 5.1 e l'emendamento Fenu 6.1 limitatamente alla parte ammissibile, l'emendamento Torto 6-ter.1, gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 6-quinquies.08 e Grimaldi 6-quinquies.011, gli articoli aggiuntivi Grimaldi 6-quinquies.012, Ubaldo Pagano 6-quinquies.013, 6-quinquies.014 e 6-quinquies.015, gli emendamenti Pavanelli 7.2, Appendino 7.3, Cappelletti 7.4 e Merola 7.6, gli articoli aggiuntivi Caramiello 7.03, 7.04 e 7.05, gli emendamenti Ilaria Fontana 7-bis.1, Cappelletti 7-ter.1 e Fenu 7-quater.1, gli articoli aggiuntivi Pavanelli 7-quater.01 e Todde 7-quater.02, gli articoli aggiuntivi Cappelletti 7-quater.03 e 7-quater.04 limitatamente alla parte ammissibile, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 7-quater.07 e Borrelli 7-quater.08, gli emendamenti Borrelli 8.1, Merola 8.2 e Barzotti 8.3, nonché gli articoli aggiuntivi Caramiello 8.03 e 8.04, Todde 8-bis.03, Appendino 8-bis.04, Merola 8-bis.05, Traversi 8-bis.06, Merola 8-bis.07, 8-bis.08 e 8-bis.09.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo 8-bis.010 da lui presentato, nel ricordare le difficoltà affrontate dalle pubbliche amministrazioni nella sostituzione di circa trecentomila dipendenti che si accingono al pensionamento, evidenzia che la proposta emendativa in esame consente di procedere alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già scadute o che scadranno nei prossimi sei mesi.

Evidenziando che lo scorrimento delle graduatorie non viola il principio costituzionale di assunzione negli uffici pubblici attraverso concorso, afferma che la proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e rappresenta l'unica soluzione per garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi che competono alle amministrazioni centrali e locali fino all'indizione di nuove procedure concorsuali.

[Maria Cecilia GUERRA](#) (PD-IDP) interviene a sostegno del collega Casu, ribadendo l'impellente necessità delle pubbliche amministrazioni di coprire il fabbisogno di personale a seguito dei previsti pensionamenti. Rammenta che la proposta emendativa in esame non intende ampliare le dotazioni organiche, bensì si propone di portare a termine le procedure di reclutamento già espletate, in tal modo soddisfacendo un bisogno sia delle amministrazioni, sia dei cittadini. Ricorda come il proprio gruppo parlamentare abbia da lungo tempo fatto propria questa istanza presentando alcune proposte emendative in tal senso. Chiede dunque al Governo, nel contesto di tale emergenza, di farsi carico di siffatta problematica.

[Claudio Michele STEFANAZZI](#) (PD-IDP) si unisce all'appello dei colleghi, consapevole della circostanza che il completamento delle procedure concorsuali risponde anche alle istanze di molti giovani che hanno profuso studio e impegno e, legittimamente, da tempo attendono risposte concrete dalle istituzioni. Rammenta come spesso il mancato scorrimento delle graduatorie non sia imputabile all'inerzia delle pubbliche amministrazioni, bensì dalle obiettive difficoltà nell'inserimento di funzionari neoassunti

nelle strutture esistenti, specie se si tratta di piccoli enti territoriali. Chiede dunque all'Esecutivo di illustrare quale sia il suo intendimento al riguardo, con lo scopo di assicurare a una platea di soggetti – non particolarmente grande – anche il rispetto per il lavoro da essi svolto, nonché la doverosa gratificazione per il superamento delle prove concorsuali. Ritiene che questi ritardi nelle assunzioni pregiudichino il lavoro di tante amministrazioni a fronte di sfide sempre più complesse che vengono loro richieste dal contesto economico e normativo. Chiede dunque alla maggioranza di riflettere su questo argomento e di cercare adeguate soluzioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Casu 8.bis.010, gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 8.bis.011 e Mari 8.bis.012, l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 8.bis.013, nonché gli emendamenti Traversi 9.1 e l'aria 9.bis.1.

[Gianmauro DELL'OLIO](#) (M5S) preliminarmente stigmatizza le modalità di esame del provvedimento che, stanti i ristretti tempi di lavoro, appare di fatto come immodificabile. A suo avviso, tale *modus operandi* non è rispettoso dell'esercizio della funzione parlamentare.

Passando all'illustrazione della proposta emendativa l'aria 9.bis.2, rammenta che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 9-bis, il quale, in maniera a suo parere paradossale, pone al 15 novembre 2023 il termine entro il quale gli enti territoriali devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione.

Dal momento che il termine del 15 novembre è decorso nelle more della conversione in legge del provvedimento, evidenzia come la proposta emendativa intenda sostituire tale data – a suo avviso determinata senza logica apparente – con quella di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento l'aria 9.bis.2.

[Marco OSNATO](#), presidente e relatore per la VI Commissione, avverte che la deputata Ida Carmina ha chiesto di sottoscrivere tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Amato 10.1, Caso 10.2 e 10.3, l'aria 10-bis.1, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 10-quater.01, Orrico 10-quater.02, Pellegrini 11.01, nonché gli emendamenti Pellegrini 12.1 e Ascari 13.1.

[Gianmauro DELL'OLIO](#) illustra la proposta emendativa Torto 14.1, di cui è cofirmatario, evidenziando che essa interviene sul comma 2-ter dell'articolo 14, che incrementa di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Alla luce della formulazione letterale della norma, fa presente che le predette somme si aggiungono a quanto già stanziato in precedenza per lo stesso scopo. A tal proposito, segnala quindi che l'intento della proposta emendativa in esame è abbassare tale cifra, allo scopo di ridurre complessivamente lo stanziamento per i predetti incarichi di collaborazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Torto 14.1, Ubaldo Pagano 15.1, Tucci 15.2, Ghio 15.3, nonché gli identici articoli aggiuntivi Mari 15-sexies.01 e Barzotti 15-sexies.02.

Marco OSNATO, presidente e relatore per la VI Commissione, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, prima di conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea è necessario attendere l'espressione del parere delle Commissioni competenti in via consultiva nonché del Comitato della legislazione.

Non essendovi obiezioni, sospende dunque la seduta per consentire alle predette Commissioni di esprimere il parere di rispettiva competenza, rinviando la votazione per il conferimento del mandato ai relatori alla ripresa dei lavori, prevista per le ore 10.50.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 10.50.

Marco OSNATO, presidente e relatore per la VI Commissione, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, VIII e IX nonché del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione, mentre le Commissioni II, IV, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non esprimeranno il parere di rispettiva competenza.

Fa altresì presente che il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Bruno TABACCI (PD-IDP) richiama l'attenzione dei colleghi e del sottosegretario Freni sul parere espresso dal Comitato per la legislazione, che ha nuovamente raccomandato al Legislatore e al Governo l'avvio di una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012, secondo cui i decreti in materia di proroga di termini, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, sono comunque accomunati da una *ratio* unitaria.

Nel ravvisare pertanto l'esigenza di ripristinare quanto prima un più corretto svolgimento del procedimento legislativo nel suo complesso, si riserva di informare di tali delicate questioni direttamente la Presidenza della Camera.

Virginio MEROLA (PD-IDP) osserva anzitutto che il provvedimento in esame costituisce evidentemente l'ultimo provvedimento di natura economico-finanziaria su cui è chiamata a pronunciarsi la Camera prima della trasmissione dal Senato del decreto-legge n. 145 del 2023 e del disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, rilevando come sull'insieme di tali iniziative legislative, a suo giudizio criticabili sul piano delle scelte sia di merito che di metodo, si siano consolidate significative aspettative da parte degli enti locali, del mondo delle imprese e delle stesse forze politiche, in particolare di maggioranza, destinate tuttavia a rimanere completamente frustrate. Venendo più nel dettaglio ai contenuti del provvedimento in esame, segnala, ad esempio, che quest'ultimo non corrisponde in alcun modo alle esigenze più volte manifestate dai comuni italiani, ai quali vengono di continuo affidati nuovi compiti e funzioni senza tuttavia lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, ciò secondo una

logica diametralmente opposta a quella che sembra avere ispirato il disegno più generale della cosiddetta autonomia differenziata. Osserva, inoltre, che i comuni sono comunque chiamati a concorrere alla finanza pubblica per l'importo non indifferente di 200 milioni di euro, senza peraltro considerare che dovranno sostenere gli ulteriori oneri collegati al rinnovo dei contratti pubblici e in assenza di qualsivoglia intervento volto a consentire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui.

Rileva, altresì, che il provvedimento non reca alcuna misura realmente significativa in materia di mutui per l'acquisto della prima casa, nonostante il perdurare della grave emergenza abitativa registrata soprattutto nelle città di maggiori dimensioni, così come risultano integralmente disattese le promesse fatte di recente ai territori alluvionati della regione Emilia-Romagna. Parimenti insufficienti sono, a suo parere, le misure relative al capitolo energetico, i cui costi continuano a gravare pesantemente sulle famiglie italiane per l'effetto combinato della forte spinta inflazionistica che erode il potere d'acquisto dei salari, da un lato, e del perdurare della crisi internazionale, dall'altro.

In un quadro di scarse risorse finanziarie disponibili ritiene ancora più insostenibile la decisione di incrementare, al comma 2-bis dell'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, la spesa relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di circa 400.000 euro a decorrere dal 2024 e in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, sia pure a fronte dei notevoli ritardi che ancora connotano il processo di riorganizzazione del medesimo Ministero.

Per il complesso di tali ragioni, nonché in considerazione della tempistica estremamente compressa dell'esame del provvedimento, preannunzia il voto contrario del gruppo Partito Democratico.

[Emiliano FENU](#) (M5S), sottolineando in premessa il deprecabile abuso della decretazione d'urgenza, cui regolarmente si accompagna in sede parlamentare l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, dichiara il voto contrario del gruppo M5S, pur rammentando che nel corso dell'esame presso il Senato, grazie a proposte emendative in tal senso presentate dal gruppo medesimo, è stata perlomeno introdotta, all'articolo 6-*quater*, una proroga della cosiddetta legge Nuova Sabatini, volta a differire il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature da parte delle imprese. Lamenta invece la mancata proroga del cosiddetto *superbonus* per gli interventi nei condomini, che a suo avviso comporterà ripercussioni negative sul mondo delle imprese.

[Marco GRIMALDI](#) (AVS), associandosi alle valutazioni a vario titolo espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, dichiara il proprio voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, rimarcando in particolare la disomogeneità e al tempo stesso l'incompletezza dei contenuti del provvedimento. Nel rinviare alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame preliminare, stigmatizza anzitutto la mancata proroga dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso le pubbliche amministrazioni, nonché l'assenza di misure a sostegno degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, anche attraverso l'introduzione di nuove regole per la formazione del bilancio di previsione.

Formula, infine, un invito ad evitare che in futuro abbiano a ripetersi le modalità e le tempistiche di esame del provvedimento in titolo, la cui discussione è stata avviata dalla Camera dei deputati a distanza solo di pochissime ore dall'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Marco OSNATO](#), *presidente e relatore per la VI Commissione*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA AC 1551

Articolo 1 (Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

La disposizione, che reca la proroga al 31 dicembre 2023 sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del DL 73/2021, che del correlato intervento di applicazione di un add-on, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso art. 64 come modificato dall'art. 35-bis del DL 144/2022, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo si segnala che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore Consap sui potenziali volumi di operazioni attese fino al 31 dicembre 2023, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di euro, dall'art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Infatti, rispetto alle risorse disponibili sul Fondo istituito per tali finalità, per l'anno 2023, complessivamente pari a 505 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro stanziati dal citato art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Gestore ha comunicato, alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro. Considerata una stima delle potenziali nuove garanzie per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2023, pari a 107,5 milioni di euro, di cui 87,7 milioni di euro relativa a potenziali nuove garanzie concedibili ai sensi del regime speciale di cui al predetto articolo 64, comma 3, il Gestore Consap non ritiene necessari ulteriori stanziamenti e stima, al 31 dicembre 2023, una disponibilità residua pari a circa 192 milioni di euro.

Per quanto riguarda le stime circa il volume di nuove garanzie, Consap utilizza una metodologia basata su serie storiche ma corretta sulla base dei dati osservati nel breve termine, essendo il periodo caratterizzato da forte incertezza e dal crescente aumento dei tassi di interesse che hanno significativamente impattato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, il mercato dei mutui immobiliari e di conseguenza ridotto le richieste di accesso alla misura, sebbene la vigenza del regime speciale di garanzia all'80% introdotto nel 2021 e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall'articolo 19, comma 2, del DL n. 34/2019 che prevede un importo non inferiore al 6,5 per cento dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50%, e dall'articolo 1, comma 153 della legge 30 dicembre 2021, n. 23, che stabilisce una percentuale non inferiore all'8% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, del DL n. 73/2021, con una percentuale fino al 80%. Sulla base dell'applicazione delle predette percentuali, nella misura minima normativamente prevista, al potenziale delle garanzie attese fino a fine anno (pari a 107,5 milioni di euro) e delle risorse attualmente disponibili sul Fondo (pari a 299 milioni di euro), il Gestore ha quindi ritenuto non necessario un ulteriore stanziamento a copertura e stimato anche un avanzo sul fondo di circa 192 milioni di euro.

A tal riguardo si rappresenta che gli ultimi dati disponibili indicano un portafoglio per un valore di prestiti finanziati pari a circa 42 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro garantiti dallo Stato. Rispetto a quest'ultimo dato, il portafoglio di garanzie con copertura all'80% ammonta a circa 9 miliardi di euro. L'importo accantonato a copertura dell'intero portafoglio in bonis ammonta a circa 1,6 miliardi di euro (7% in media).

Guardando ai dati sulle esposizioni in sinistro, al 31 agosto 2023, risultano garanzie escusse per un valore pari a circa 22 milioni di euro, mentre le garanzie a rischio di escussione, ovvero garanzie per le quali non è stata pagata almeno una rata, ammontano a circa 120 milioni di euro. In merito a queste garanzie si rappresenta che il Gestore, in via prudenziale, nel momento del mancato pagamento della prima rata, procede a raddoppiare la percentuale di accantonamento rispetto a quella prevista per le garanzie in bonis, attualmente pari a 16 milioni di euro (13% in media).



Dalle evidenze numeriche e dal trend osservato sulle effettive escussioni e sulla base della circostanza che i mutui immobiliari garantiti dal Fondo hanno durate molto lunghe, in media pari a 25 anni, il Gestore non ritiene necessario procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale minima prevista per legge per le garanzie in bonis. Infine, si rappresenta che le tempistiche dalla richiesta di escussione all'effettiva liquidazione si aggirano intorno ai 22 mesi. Una volta escussa la garanzia, CONSAP (attraverso Agenzia Entrate Riscossione), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura la procedura di recupero (stragiudiziale o giudiziale) per la porzione del credito oggetto di escussione.

Articolo 1-bis (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

L'intervento prevede disposizioni in materia di politiche abitative, con lo scopo di individuare una disciplina uniforme sul territorio nazionale che consenta alle Forze dell'ordine che hanno dedicato la loro vita professionale alla lotta della criminalità organizzata di poter esercitare il diritto di prelazione all'alloggio alla scadenza del periodo di locazione.

La disposizione prevede, in particolare al comma 1, la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei contratti di locazione di cui all'articolo 18 del DL 152/1991 in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 ai medesimi termini e condizioni.

Il comma 2 disciplina la possibilità di esercitare il diritto di prelazione all'assegnatario in relazione ai predetti alloggi. In particolare, il proprietario dell'immobile che volesse trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari in argomento è tenuto a notificare la proposta di alienazione all'assegnatario per l'esercizio del predetto diritto di prelazione. A tali trasferimenti si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

Il comma 3, al fine di delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame nel caso di contratti scaduti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, prevede specifiche condizioni che debbano sussistere al momento dell'esercizio della facoltà di riscatto. In particolare: a) l'immobile deve essere occupato dall'assegnatario (o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare) al momento della notificazione della volontà di alienarlo; b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; e c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

Conseguentemente, il comma 4, prevede che, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i citati contratti si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

Il comma 5 è una norma di chiusura, la quale dispone che le disposizioni previste dall'articolo in esame non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle crypto-attività)

La disposizione interviene direttamente sull'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di prorogare al 15 novembre 2023 il termine di versamento e rateizzazione dell'imposta sostitutiva prevista per la rideterminazione del valore delle crypto-attività. Conseguentemente il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 è abrogato. Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto il termine ricade nella stessa annualità e la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.



Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

Commi 1 e 2. La disposizione prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. In particolare, per i soggetti così individuati si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Trattandosi di una rimessione in termini, e non di una sospensione, la disposizione si applica solo per i soggetti che eventualmente non abbiano adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze indicate dalla disposizione; in ogni caso non si ascrivono effetti finanziari in termini di entrate tributarie e contributive considerato che il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze indicate avviene comunque entro il corrente anno.

Comma 2-bis. La Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del made in Italy per l'attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico. La norma è finalizzata a differire al 1° gennaio 2025 l'applicazione alla suddetta Fondazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di consentire di completare la piena operatività della stessa. Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In sostanza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla stessa non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, atteso che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell'ambito delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze (RGS) dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

Comma 2-ter. Prevede che alla società di cui all'articolo 33, comma 1, del DL 98/2011 (Invimit SGR S.p.A.), ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermi restando, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al dlgs 175/2016, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



Comma 2-quater. La disposizione proroga dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2023 il termine per la ripresa dei versamenti, tributari e contributivi, sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 61/2023. In ordine ai versamenti tributari e contributivi la disposizione non estende il periodo di sospensione e assicura in ogni caso il recupero delle entrate entro il corrente anno: pertanto non si ascrivono effetti finanziari ulteriori a quelli indicati nella relazione tecnica al D.L. n. 61/2023

Articolo 3-bis. (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale)

La norma prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modifiche, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni, fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, tenuto conto che, per effetto della prevista riapertura dei termini, si consente l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", i quali, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", dovrebbero comunque versare gli importi dovuti in un'unica soluzione nel 2023, senza beneficiare della rateazione, la disposizione - è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito.

Articolo 4 (Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

La disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 197 del 2022.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Articolo 5 (Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

La disposizione prevede che il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 è differito al 15 ottobre 2023.

Il citato articolo 4, comma 3-bis, del DL 51/2023 ha previsto l'aumento della misura dell'indennizzo a favore degli azionisti prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, fissando al 31 luglio 2023 il termine per effettuare, a pena di decadenza, la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo. Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3-ter, del citato decreto-legge 51/2023, ha stabilito l'operatività della Commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023, con il relativo onere, e che il successivo comma 3-quater ha aggiornato fino a 1 milione di euro gli oneri previsti per la gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa in applicazione del Disciplinare stipulato nel 2019, la cui durata era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 3, comma 7-bis, del DL 198/2022, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5-bis. (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità)



La disposizione intende intervenire sull'art. 8, comma 11-ter del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, per prorogare sino al 31 dicembre 2023 il termine decadenziale di "centottanta giorni" indicato nel comma 6 dell'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, da tale ultima norma previsto sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sopra richiamata. Ciò al fine di garantire agli aventi diritto la possibilità di proporre le eventuali azioni di accertamento e liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Per la rifusione delle predette vittime, con la conversione del decreto legge 198/2022 è stato già modificato il comma 1 dell'articolo 43 del decreto 36/2022, attualmente confluito nell'art. 8, comma 11-quater del citato D.L. 198/2022, prevedendo che la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - per il ristoro dei danni subiti dalle vittime per i fatti risalenti al secondo conflitto bellico - venga rideterminato in euro 20.000.000 per l'anno 2023 e in euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

La disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che l'accesso al predetto fondo sarà consentito a coloro che abbiano i requisiti e che presentino la domanda nei termini decadenziali riportati nella proroga entro il limite delle disponibilità previste a legislazione vigente nel fondo stesso.

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)

Al comma 1 la disposizione prevede che gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfetario per l'anno 2021 si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Alla stessa non si ascrivono effetti di gettito trattandosi di un intervento che attiene aspetti procedurali. Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di *compliance* inviate ai destinatari sono comunicazioni "bonarie" finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni.

Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall'Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. Pertanto, anche sotto tale aspetto non si stimano effetti finanziari.

Il comma 1-bis è volto a consentire la prosecuzione delle attività necessarie da parte della Consob per completare il processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza avviato affinché l'Autorità possa definire il completamento del piano di transizione digitale già avviato.

La disposizione è diretta a prorogare, le previsioni attraverso le quali, nel corso degli anni, la Consob ha potuto attuare una attenta flessibilità gestionale, senza pregiudizio per la finalità prioritaria dell'accesso gratuito alla tutela stragiudiziale che è stata sempre garantita, anche utilizzando per il soddisfacimento delle esigenze di volta in volta emerse solo la parte residua delle risorse che annualmente, ai sensi della vigente disciplina, affiniscono al fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Come espressamente previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica anche in considerazione del fatto che la Consob (autorità non inclusa nell'elenco ISTAT), ormai dall'anno 2013, non riceve più alcun trasferimento dal bilancio dello Stato e che la flessibilità introdotta dalla proroga non pregiudica le originarie finalità delle risorse che affluiscono al fondo di cui all'articolo 32-ter.1 che sono comunque assicurate con carattere di precedenza come espressamente prevedono le norme prorogate.



In tale contesto, la disposizione è volta a consentire alla CONSOB di continuare anche ad utilizzare le risorse residue che permangono sul citato fondo, anch'esso allocato nel bilancio dell'Autorità e quindi senza alcun impatto sulla finanza pubblica, al fine di destinarle per esigenze che si registrano nel corso dell'esercizio finanziario evitando così di dover ricorrere all'aumento della pressione contributiva nei confronti dei soggetti vigilati. Pertanto, la norma non ha alcun impatto sui saldi di finanza pubblica consentendo solo un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione della CONSOB, utilizzo nonché attivazione della flessibilità previste dalle norme prorogate che comunque devono essere preventivamente autorizzate dal collegio dei revisori dei conti dell'Autorità, come espressamente prevede l'articolo 34, comma 57, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Infine la disposizione prevede la possibilità per la Consob, entro il 31 dicembre 2026, di inquadrare in ruolo, con la procedura semplificata di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e nell'ambito della dotazione organica esistente che presenta le occorrenti disponibilità, il personale già assunto con contratto a tempo determinato che abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a tre anni. Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica. La procedura interessa un numero esiguo di personale con qualifica non dirigenziale pari a 9 unità il cui onere continuerà a gravare interamente sul bilancio dell'Autorità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il quadro completo dei dipendenti a contratto inquadrati al massimo come consiglieri che potranno partecipare alla procedura in esame è:

- 2 coadiutori (RAL media 58 mila euro annui)
- 1 coadiutore principale (RAL media 65 mila euro annui)
- 6 consiglieri (RAL media 99 mila euro annui).

Comma 1-ter. L'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha individuato alcuni criteri di premialità finalizzati a garantire il riparto di determinate risorse (la maggior parte delle quali destinate a finanziare spese di investimento) in favore di quelle Regioni a statuto ordinario che risultino rispettose di tali parametri.

In particolare, tale norma ha previsto quanto segue:

- 1) le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- 2) a decorrere dall'anno 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 in materia di federalismo amministrativo (attualmente pari a 214.000 euro), a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che, oltre ad aderire volontariamente alle regole di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, secondo cui ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 2 del 2010, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento;
- 3) ai fini di quanto previsto al punto 2), si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno;



4) con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2012, sono state stabilite le modalità di definizione dei predetti indicatori e di erogazione delle risorse, per cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui al punto 3) è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse;

5) in aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del punto 2), è stato stanziato, ai sensi dell'articolo 1, comma 844, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, comma 819, della legge n. 197 del 2022, un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, 57 milioni di euro per l'anno 2023, 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Tali risorse, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al punto 3), sono finalizzate a spese di investimento.

Nel corso della definizione degli adempimenti necessari per il calcolo degli indicatori di virtuosità per il riparto delle risorse per l'anno 2023 sono emerse talune criticità, per cui gli indicatori di virtuosità di cui al punto 3) prevedono il rispetto del patto di stabilità interno e la quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, parametri ormai superati. Infatti, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 il pareggio di bilancio previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 costituisce un obiettivo del comparto e non delle singole Regioni. Dal 2021, gli equilibri di bilancio delle Regioni sono disciplinati dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 e dal DM 1° agosto 2019, attraverso un sistema di tre saldi, caratterizzato dall'inserimento progressivo delle componenti che concorrono alla loro determinazione: 1) Avanzo di competenza, 2) Equilibrio di bilancio, 3) Equilibrio complessivo. Di conseguenza, poiché la verifica del rispetto delle condizioni di premialità è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse, a decorrere dall'anno 2023, per procedere alla definizione degli indicatori di virtuosità occorre un adeguamento dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 che chiarisca a quale saldo occorre fare riferimento per la individuazione delle regioni adempienti al "patto di stabilità interno".

La norma si pone l'obiettivo di continuare ad applicare la predetta metodologia garantendo tale adeguamento, per cui per il calcolo dell'indicatore di virtuosità, i parametri relativi al "surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno" e al "rispetto del patto di stabilità interno" per gli anni 2023 e 2024 devono essere valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 riguardante il saldo "risultato di competenza" al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si precisa, in coerenza con il DM 21 dicembre 2012, che la verifica del rispetto della predetta condizione è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse di cui al secondo e all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per cui si fa riferimento al conseguimento degli equilibri negli esercizi 2021 e 2022.

La norma, avendo carattere ordinamentale e riguardando la definizione di criteri di riparto di risorse già stanziate, non determina effetti finanziari

Articolo 6-bis. (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

La norma proroga al 31 ottobre 2023 il termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022 e non determina effetti finanziari.

Articolo 6-ter. (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)

Il comma 1 proroga di un anno, rinviando al 2025, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a



disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. Non determina effetti finanziari.

Il comma 2 ha l'obiettivo di eliminare per l'anno 2023 il concorso alla finanza pubblica da parte degli enti locali, di cui al comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 (spending a legislazione vigente a carico di Comuni, Province e Città metropolitane). Comporta oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 3 prevede per il biennio 2024 e 2025 criteri di riparto oggettivi per una più snella procedura. Infatti, il procedimento definito dal previgente comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevedeva un complesso iter procedimentale e criteri di riparto del taglio a carico degli enti locali poco coerenti e di difficile attuazione, con il conseguente rischio di contenziosi. Non determina effetti finanziari.

Articolo 6-quater. (Differimento di termini in materia di investimenti)

La norma mira a prorogare di ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2023 il termine di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese beneficiarie in relazione alla misura "Nuova Sabatini", in conseguenza delle difficoltà che diverse imprese beneficiarie delle agevolazioni stanno incontrando nell'esecuzione degli investimenti nei tempi pianificati a causa degli effetti prodotti dal conflitto tra Russia e Ucraina, in particolare a causa delle crescenti difficoltà dei fornitori di reperire la componentistica necessaria per completare gli impianti, i macchinari e le attrezzature oggetto degli investimenti agevolati sulla misura.

La norma di carattere procedimentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-quinquies. (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali)

La norma prevede che per gli anni dal 2015 al 2026 (in luogo del vigente 2025), le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica limitandosi a eliminare vincoli di destinazione di risorse già disponibili nei bilanci degli enti territoriali senza aumentarne la capacità di spesa.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 2, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non



utilizzate per le predette finalità sono destinate, per il 2023, a rifinanziare interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. Alla disposizione in esame, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari rispetto alle somme già scontate per l'anno 2023.

Il comma 3-bis prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per derogare ai vigenti atti autorizzativi degli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni RL. La disposizione è finalizzata a contenere i costi delle fonti energetiche, evitando in tal modo il rallentamento delle operazioni di trattamento, fatto salvo il vincolo quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 7-bis. (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)

La disposizione riguarda il divieto, a partire dal 2023, di contabilizzazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da olio di palma, PFAD e fasci di frutti di palma vuoti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettati dalla direttiva, a meno di non essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.

Questa disposizione riprende l'indirizzo dettato dalla Commissione Europea di scoraggiare l'utilizzo di biocombustibili prodotti a partire da olio di palma e relativi sottoprodotti, anticipandone i termini dell'entrata in vigore del divieto, previsto dalla Commissione Europea al 2030, in linea con diversi altri Stati Membri.

Per continuare a poter contabilizzare questa tipologia di biocombustibili è necessario quindi che gli stessi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (cd "basso rischio ILUC), attraverso un sistema di certificazione, secondo quanto disciplinato dalla direttiva RED II e dal Regolamento 996/2022.

Tuttavia, ad oggi risulta che nessun sistema di certificazione in vigore copra gli aspetti relativi al basso rischio ILUC, in attesa di alcune precisazioni ulteriori da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento sopra menzionato.

Questo ritardo comporterebbe l'impossibilità per gli operatori di dimostrare di utilizzare biocombustibili a basso rischio ILUC creando grandi difficoltà di approvvigionamento.

La norma posticipa l'entrata in vigore della disposizione in argomento, legandola, in prima battuta, all'entrata in vigore dei sistemi di certificazione a basso rischio ILUC e comunque individuando il 2025 quale termine sufficiente per fornire agli operatori il tempo necessario a gestire gli approvvigionamenti, tenuto conto di questa incertezza.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-ter. (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

La disposizione prevede una ulteriore proroga, sotto alcune condizioni, alle deroghe già disposte in favore dei gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 7-quater. (Disposizioni in materia di continuità territoriale)

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a rifinanziare per un importo pari a 8 milioni il fondo istituito dall'articolo 1, comma 494 della legge n. 197 del 2022 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. In proposito, si evidenzia che, dal confronto con le Regioni interessate, le risorse stanziare originariamente sul fondo in argomento si sono palesate complessivamente inadeguate a garantire le finalità di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità e che le stesse risultano, peraltro, fortemente differenziate tra il primo anno di applicazione e quelli successivi. Pertanto, è sorta la necessità, innanzitutto, di disporre di risorse più congrue per dette finalità almeno per il primo anno ancorché non perfettamente in linea con quelle degli anni successivi in ragione della carenza di disponibilità per la necessaria copertura.

La disposizione, ai commi 2 e 3, è finalizzata a rimuovere gli ostacoli derivanti dall'insularità dell'isola d'Elba, garantendone la continuità territoriale e promuovendo lo sviluppo economico e sociale dell'area servita dall'aeroporto di Marina di Campo. Nello specifico, la norma assicura un contributo statale per sostenere l'onere finanziario derivante dagli oneri di servizio pubblico imposti sul servizio di trasporto aereo da e per l'isola d'Elba, qualora nessun vettore accettasse di svolgerlo in regime di c.d. "OSP aperto" (senza esclusiva e senza compensazione). A tal fine:

- al comma 2 si modifica l'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 all'isola d'Elba;
- al comma 3 si prevede un contributo statale per il finanziamento delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, stanziando 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per un totale di 3 milioni di euro, cui gli enti territoriali possono concorrere. Tale previsione di cofinanziamento non determina oneri per i bilanci degli enti territoriali interessati, trattandosi di una facoltà da esercitare mediante proprie risorse disponibili. I contenuti degli obblighi di servizio pubblico saranno individuati in apposita conferenza di servizi sulla base delle risorse disponibili di cui sopra e in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

La copertura finanziaria individuata, comma 4, dalla misura ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, è assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In base a tale disposizione sono stati stanziati per l'anno 2023 nel bilancio MIT, capitolo di spesa 1960/01, euro 103.370.249,00 che, come noto, sono destinati a finanziare la continuità marittima con tutte le isole anche mediante la distribuzione delle risorse agli enti locali. L'attuale disponibilità finanziaria rinvia dai ribassi di gara registrati nelle ultime annualità che hanno determinato risparmi di spesa a valere sul capitolo di pertinenza.

Al riguardo si precisa che sul pertinente capitolo 1960/01 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferente alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 risultano ancora risorse disponibili per l'anno 2023 sufficienti a garantire la copertura finanziaria del presente provvedimento nonché ad ottemperare agli impegni previsti per le finalità specifiche del capitolo in parola.

Per le annualità successive 2024-2026 l'utilizzo delle risorse, pari a 1 milione di euro per ogni anno, per complessivi 3 milioni, non pregiudica l'attuazione di impegni e di attività già programmati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione che le nuove gare per i servizi marittimi potranno produrre un risparmio, comunque, non inferiore alle risorse stanziare per la finalità di cui alla presente norma.



Articolo 3 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica in ragione della necessità di dover sostituire il personale scolastico che versi nella condizione di fragilità indicata dalla norma.

Pertanto, si è proceduto alla stima dei relativi oneri tenendo conto del personale docente e del personale ATA.

Con particolare riferimento al personale docente:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale docente "fragile" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ciò a differenza della precedente proroga disposta dal DL n. 48/2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, per la quale le esigenze di sostituzione del personale docente erano limitate al solo mese di settembre in ragione della sospensione estiva delle attività didattiche;
- la norma prevede, altresì, che il personale docente "fragile", destinatario della proroga, sia impegnato nell'attuazione delle attività inerenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa; tale attività è prevista nel vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca - che dispone che il personale docente possa svolgere, parzialmente o integralmente, attività per il potenziamento dell'offerta formativa - e rientra tra quelle ordinariamente già compensate con il trattamento economico riconosciuto;
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati aggiornati i dati relativi alle nomine per l'anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale docente fragile (contratti di supplenza breve conferiti dalle scuole - non in sostituzione di assenza - con caratterizzazione effettuata dalle scuole "su lavoratore fragile"), forniti dalla competente Direzione del Ministero dell'Istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza aggiornato ai nuovi parametri contrattuali;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 153 contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente fragile e 14 contratti di supplenza per la sostituzione degli insegnanti di religione cattolica fragili;
- considerando i tre mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 1.558.611, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
DOCENTI	153	3.111,00	475.983	
IRC	14	3.111,00	43.554	
Totale			519.537	1.558.611

Con riferimento al personale ATA, si evidenzia che:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale ATA "fragile" per 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 2023);
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati utilizzati i dati relativi alle nomine per l'anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità



agile dal personale ATA fragile, forniti dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;

- in base ai suddetti dati sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile;
- considerando 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 115.632, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
ATA	16	2.409,00	38.544	115.632

La quantificazione, quindi, complessiva per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, per la sostituzione del personale scolastico fragile, è valutata in euro 1.674.243 per il 2023 (1.558.611 + 115.632).

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 8-bis. (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri né per la finanza pubblica né per l'utenza, dal momento che continua ad applicarsi il medesimo regime impositivo di favore previsto per la procedura in via ordinaria prevista dal codice della navigazione: la convenzione d'arruolamento è di per sé stessa già esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'art. 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. È invece soggetta al solo pagamento dei tributi speciali disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La semplificazione inoltre non pregiudica la riscossione di tali tributi speciali, peraltro di modesto ammontare, che continua ad essere eseguita secondo le modalità ordinarie.

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria)

Al comma 1, la disposizione proroga al 1° dicembre 2023, nelle more della riorganizzazione dell'AIFA, l'operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR).

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle predette Commissioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'art. 19, comma 8 del DL 20 settembre 2004, n. 245 agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'art. 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del DL 269/2003.

Il comma 1-bis, prevedendo un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-ter differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio



Sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2015-2018. Non si ascrivono effetti finanziari in considerazione dello slittamento infrannuale del termine

Comma 1-quater: prevede la proroga dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, fino al 31 dicembre 2024, specificando che tale proroga, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (che prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'AGENAS e che quest'ultima possa ricorrere, a tal fine, a personale comandato e a profili professionali affini ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva) opera limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (pari a 5 unità di cui 3 in part-time al 50%) nei limiti di 193.000 euro per l'anno 2024. Prevede inoltre che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL 150/2020 decadono, se non confermati, con le procedure di cui al predetto art. 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Comma 1-quinquies. La norma è diretta a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 146/2021 che prevede che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025. In realtà tale disposizione non opera in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale della stessa, con sentenza della Corte Costituzionale 228/2022. In tali termini, l'abrogazione non comporta effetti finanziari.

Comma 1-sexies. La disposizione, di natura ordinamentale, è diretta a meglio specificare gli strumenti di cui si può avvalere il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria per l'acquisto di beni e servizi. Non comporta effetti finanziari.

Comma 1-septies. La disposizione autorizza la Regione Calabria ad effettuare la spesa di 19,4 mln di euro per il 2024 e di 38,6 mln di euro per il 2025 per consentire il completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) e degli interventi di adeguamento ai nuovi requisiti imposti dalla pandemia COVID delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di programma di edilizia sanitaria -ex art. 20 della legge n. 67 del 1988- sottoscritto fra lo Stato e la Regione il 13 dicembre 2007.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede a valere sul finanziamento assegnato alla stessa Regione Calabria per investimenti sanitari ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui a medesimo 20 che reca la necessaria disponibilità finanziaria.

Comma 1-octies: Con riferimento agli oneri finanziari, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-bis. (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

Il comma 3-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha vietato in tutto il territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In considerazione delle difficoltà riscontrate nell'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico



locale, la disposizione prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare entro il 15 novembre 2023 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione.

La necessità di tale deroga è motivata dalle difficoltà segnalate dalle Associazioni di settore e dalle Regioni di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi così ristretti, peraltro, in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante del prezzo delle forniture dei mezzi di trasporto. Le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale prevedono, infatti, procedure particolarmente lunghe e complesse.

Si rappresenta che, al 30 settembre 2022, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 28% dell'intero parco autobus circolante, ovvero circa 12 mila mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3.

Al fine di garantire il rinnovo del parco circolante dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, si prevede altresì che dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento EURO 3.

Infine, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023, dispone, laddove ritenuto necessario al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, l'esonero dei veicoli Euro 3 e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse destinate al rinnovo dei mezzi.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente, da un lato, la possibilità di derogare per casi specifici legati alla necessità di garantire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale al divieto di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale dei mezzi Euro 3, dall'altro di destinare le risorse che si renderanno disponibili per il rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto alla sostituzione dei mezzi più inquinanti. L'ultimo periodo della disposizione chiarisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Provoga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)

comma 1: la disposizione modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN, estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Non essendo corrisposti compensi o altri emolumenti ai Commissari per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e per lo svolgimento dei lavori, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023.

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei. I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione



normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 61 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Ai fini della quantificazione dell'economia delle risorse COVID, preso atto delle informazioni risultanti sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, si è accertato il fabbisogno occorrente per garantire la copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i c.d. Contratti COVID, che è pari ad euro 2.620.305,87 lordo stato.

L'elenco dei ratei stipendiali COVID da pagare (pari a 2.620.305,87 euro lordo stato) è stato allegato al monitoraggio trimestrale presentato alla RGS, per il tramite dell'UCB.

Il fabbisogno dei ratei stipendiali COVID è relativo ai ratei effettivi da pagare alla data del 13 settembre 2023 tenuto conto della mancata ricezione del flusso dei ratei pagati da NOIPA. Si evidenzia che le risorse presenti sui capitoli dei Punti Ordinanti di Spesa sono frutto delle assegnazioni in momenti precedenti e pertanto si evidenziano casi di somme eccedenti il fabbisogno attuale effettivo, per effetto di rettifiche o annullamenti, e casi di carenze dovute alla rettifica o al ricalcolo dei ratei stipendiali, ovvero all'inserimento di somme a copertura di assegni al nucleo familiare.

Il fabbisogno definitivo è inferiore per effetto di ratei contrattuali caducati a seguito di cancellazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Tale fenomeno, è dovuto al fatto che la maggior parte dei ratei dei Covid sono stati erroneamente imputati e pagati a valere sui capitoli pertinenti delle Supplenze brevi e saltuarie.

Tenuto conto, quindi, della disponibilità finanziaria, risultante alla data del 13 settembre 2023, sui capitoli pertinenti dei COVID, pari complessivamente ad euro 61.239.362,78 lordo stato, come di seguito dettagliato:

Situazione contabile capitoli dell'organico COVID al 13 settembre 2023									
Capitolo/pg	Importo capitoli bilancio	Importo capitoli POS	TOTALE LORDO ESPERIENTE	Capitolo/pg	Importo oneri	Capitolo/pg	Importo IRAP	TOTALE LORDO STATO	
1231/1	15.760.594,21	2.236.681,31	17.997.265,52	1231/2	12.667.968,58	2727/3	4.005.736,27	34.670.990,07	
1232/1	8.920.911,00	1.649.012,56	10.569.923,56	1232/2	6.101.382,74	2740/3	1.680.736,62	16.552.040,92	
1228/4	3.336.079,01	1.702.531,62	5.128.609,63		0,00		0,00	5.128.609,63	
1230/4	2.346.614,26	547.704,70	2.897.718,96		0,00		0,00	2.897.718,96	
Totale complessivo	34.681.495,21	3.885.694,87	36.563.518,87		18.769.371,02		5.686.472,89	61.239.362,78	

e considerato di accantonare comunque -prudenzialmente - una quota pari ad euro 3.018.126,25 lordo stato -a copertura di eventuali assegni al nucleo familiare.

Cap/pg	Accantonamento prudenziale LD	Oneri accantonamento	IRAP accantonamento	TOTALE ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE
1231/1	979.584,21	852.650,82	83.264,66	1.415.499,18
1232/1	755.900,00	272.124,00	64.251,50	1.092.275,50
1228/4	840.126,94	0,00	0,00	840.126,94
1230/4	170.224,63	0,00	0,00	170.224,63



Totale complessivo	2.245.835,78	624.774,32	147.516,16	3.018.126,25
--------------------	--------------	------------	------------	--------------

è stato possibile quantificare l'economia risultante sui capitoli di bilancio 1231 e 1232, pg 1 e pg 2 - 2727 e 2745, pg 3, 1228 e 1230 pg4 - da destinare, con la presente norma di legge, al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari.

Infatti, l'economia a valere sui capitoli degli incarichi aggiuntivi (COVID) è pari ad euro 55.600.930,66 lordo stato, risultante dalla differenza tra la *disponibilità complessiva*, pari ad euro 61.239.362,78 lordo stato e la somma del *fabbisogno registrato* (2.620.305,87 euro lordo stato) e l'*accantonamento prudenziale* (3.018.126,25 euro lordo stato).

Il comma 2-bis ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a modificare il termine previsto dal comma 3.2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pari a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sostituendolo con quello del "31 gennaio 2024".

Il comma 2-ter proroga dall'anno 2023 all'anno 2024 il termine per l'autorizzazione a bandire il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.

In proposito, si evidenzia che l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, aveva originariamente previsto l'autorizzazione a bandire un concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica, previa intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In attuazione della suindicata previsione normativa è stata firmata l'Intesa 14 dicembre 2020, n. 12 che ha disciplinato i principali aspetti della procedura e, con DPCM 20 luglio 2021, il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato a bandire due procedure concorsuali per esami e titoli, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

La previsione è stata, nel corso del tempo, più volte prorogata e successivamente è intervenuto l'articolo 47, comma 9, lett. b, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato il suindicato articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 introducendo, accanto alla previsione di una procedura ordinaria, anche la previsione di una procedura straordinaria, destinando a quest'ultima il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Detta norma ha determinato tra l'altro la previsione del calcolo dei posti da bandire per la procedura straordinaria su un nuovo triennio.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 è stato da ultimo modificato dall'art. 20, comma 6, lett. a) e b), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha diversamente articolato i contingenti dei posti da assegnare alle procedure concorsuali per insegnanti di religione cattolica.

Detta previsione ha destinato il 30% dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 alla procedura ordinaria (articolata in due bandi, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di I e II grado") e il 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, alla procedura



straordinaria (articolata anch'essa in due bandi, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di I e II grado").

Il mutato quadro normativo di riferimento induce a ritenere necessario prendere in considerazione i tempi tecnici legati all'avvio di una nuova richiesta di autorizzazione a bandire due distinte procedure concorsuali, una ordinaria e una straordinaria (entrambe ulteriormente articolate in due distinti bandi di concorso, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di primo e secondo grado"), in sostituzione della precedente autorizzazione accordata, da aggiornarsi in funzione delle ulteriori cessazioni intervenute nel triennio considerato e dei dati di organico consolidati.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che:

(i) per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente art. 1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all'attuazione del succitato articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; (ii) per la procedura straordinaria, l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 demanda, tra l'altro, al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. Ai fini della stima del contributo, ritenendo pressoché invariata la platea di aspiranti di riferimento, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella RT relativamente all'art. 47, comma 9 lett. a) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quantificato in euro 50 pro capite.

La norma, pertanto limitandosi a spostare all'anno 2024 il termine entro cui deve essere bandito il concorso lasciando inalterato il triennio (dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025) di riferimento per la determinazione dei posti vacanti e disponibili da mettere a bando, non determina nuovi o maggiori oneri e pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 2-quater proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nell'ambito dell'assunzione alle dipendenze dello Stato di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili (ex LSU).

La procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'art. 58 del D.L. 69/2013 è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

L'iter di disciplina della procedura selettiva è stato ultimato e la prima delle due procedure previste dal comma 5-septies del d.l. 69/2013 è stata espletata. Occorrendo ancora procedere alla seconda delle due procedure citate, si rende necessario prevedere la proroga del termine al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la norma nel prevedere esclusivamente la proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 della decorrenza dell'assunzione alle dipendenze dello Stato del personale ex LSU per la copertura di posti di collaboratore scolastico ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che i suddetti posti sono stati già autorizzati.

Il comma 2-quinquies proroga all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità di conferire, in via straordinaria, incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, stante la carenza di docenti abilitati. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale in materia di utilizzo di graduatorie, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis. (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

L'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di circolazione dei veicoli in condizione di eccezionalità.



In particolare, al comma 2, ha previsto la sospensione dell'efficacia, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 36 tonnellate. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis. Le linee guida sono state adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto ministeriale n. 242 del 28 luglio 2022.

La disposizione, da un lato proroga al 30 marzo 2025 il termine per l'effettiva operatività delle suddette linee guida, dall'altro prevede, nelle more dell'efficacia delle medesime linee guida, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Tale Piano è finalizzato ad individuare i corridoi dedicati ai trasporti eccezionali che garantiscano il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e delle azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale. Ciò, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi.

La norma prevede che il Piano sia adottato entro il 30 ottobre 2024, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'esito di un tavolo tecnico istituito con la partecipazione dei soggetti interessati, ivi incluse le associazioni di categoria. Infine, si prevede che entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo tecnico proponga i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine del 30 marzo 2025. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La modifica di cui al comma 1, lettera a), si rende necessaria per consentire adeguata tempistica per l'applicazione delle Linee guida adottate con il citato decreto ministeriale n. 242 del 28 luglio 2022 da parte dei gestori delle strade, con particolare riferimento alle Regioni e agli Enti locali, al fine di garantire la possibilità di assumere le occorrenti iniziative organizzative e tecniche per effettuare le verifiche senza comportare interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che si verificherebbero in considerazione del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2023.

La modifica di cui al comma 1, lettera b), è finalizzata a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'individuazione di corridoi adeguati per garantire sia l'effettuazione in sicurezza dei trasporti in condizione di eccezionalità, sia un coordinamento e una programmazione uniforme di tali flussi di traffico. I contenuti del Piano, nonché i risultati del confronto tra i vari soggetti istituzionali nell'ambito del tavolo tecnico, consentirà a quest'ultimo al tavolo tecnico di elaborare una proposta operativa per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione.

La norma introduce disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10-ter. (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)



La norma proroga il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall'art.1, comma 594, della legge n.145 del 2018 per la presentazione delle istanze delle vittime di reati dolosi violenti commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 (entrata in vigore della legge n. 122 del 2016). A tale scopo, l'articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017 aveva quindi stanziato la somma di 40 milioni di euro in favore delle predette vittime, somma che costituisce, tuttora, la copertura per il pagamento delle istanze relative ai reati commessi nelle annualità indicate. Allo stato attuale sono stati complessivamente corrisposti euro 18.427.160,20 in favore delle vittime di reati dolosi violenti.

Pertanto, residuano euro 21.572.839,80 per la copertura di eventuali ulteriori domande che dovessero essere presentate nel caso di riapertura dei termini. Nel corso del 2022 sono state dichiarate irricevibili 12 istanze di accesso per euro 385.000, nel 2023, n. 33 istanze di accesso per euro 1.155.000. Fra tali domande, parte sono da ricondurre a reati occorsi nel periodo 30 giugno 2005-23 luglio 2016, pertanto gli importi indicati sono da considerare come potenziale spesa a carico del Fondo in caso di riapertura del termine al 31 dicembre 2025, anche se tale somma non può considerarsi esaustiva e comunque ricomprende anche le istanze fuori termine per i reati occorsi successivamente al 23 luglio 2016, in applicazione dell'ordinario termine di 60 giorni dalla definitività della sentenza o dall'ultimo atto esecutivo compiuto. Pertanto, si ritiene che le somme residue possano essere sufficienti rispetto alla riapertura dei termini.

Articolo 10-quater. (Proroga di termini in materia sportiva)

La norma interviene sull'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Detto comma 5, come sostituito dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, prevede, fra le altre, una disposizione di prima applicazione in forza della quale gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

L'intervento, consentendo che adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle collaborazioni coordinate e continuative possano effettuarsi entro il 30 novembre 2023, comprendendovi anche quelli relativi al periodo paga di ottobre 2023, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risolvendosi in una mera proroga dei termini relativi agli adempimenti in capo a società e associazioni sportive dilettantistiche, in materia di comunicazioni di lavoro sportivo, già previsti dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 e con effetti circoscritti all'anno solare 2023, ovvero in regime di neutralità finanziaria.

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

La disposizione proroga dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dato che comporta un mero differimento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 11-bis. (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

Le misure di cui al presente articolo riguardano disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La disposizione consente l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge 46/2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo).



In particolare, la norma è volta a differire al 31 gennaio 2024 la data in cui deve essere effettuata la prima misurazione della rappresentatività nel periodo transitorio in cui, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le soglie di rappresentatività rispetto alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare sono ridotte rispettivamente di 2 punti percentuali (per i primi tre anni dall'entrata in vigore di quella legge) e di 1 punto percentuale (per i successivi quattro anni).

L'intervento, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del Codice PC e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i.

Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibilità sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 13-bis. (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)

La previsione non ha impatti finanziari. Si tratta, infatti, di misura i cui effetti in termini di aumentata disponibilità degli strumenti di acquisto e di negoziazione oggetto della disposizione si producono immediatamente per effetto della previsione normativa.

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

comma 1: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,



n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-bis La previsione comporta un onere annuo stimato, a decorrere dal 2024, in euro 388.000.

Tale valore è stato stimato tenendo conto delle unità previste in aumento e simulando una distribuzione delle fasce proporzionata agli importi attuali, in incremento percentuale rispetto agli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di spesa relativi all'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi, che si riportano nelle seguenti tabelle:

CAPITOLO	PG	STANZIAMENTO 2024	ONERI	IRAP
1005 STANZIAMENTO	3	1.315.800,00	318.423,60	111.843,00

Tabella 1: stanziamento 2024 a legislazione vigente

CAPITOLO	PG	STANZIAMENTO 2024	ONERI	IRAP
1005 INCREMENTO	3	292.389,00	70.758,00	24.853,00

Tabella 2: incremento percentuale dello stanziamento 2024 (circa 22%)

Sommando, pertanto, l'onere aggiuntivo, calcolato secondo le modalità sopra descritte, delle singole voci indicate nella tabella 2, si arriva all'importo complessivo annuo di euro 388.000, a decorrere dall'anno 2024:

euro 292.389 + euro 70.758 + euro 24.853 = euro 388.000.

L'onere è stato determinato ipotizzando la suddivisione delle 20 unità con particolare incremento delle prime e delle seconde fasce, come riportato nella sottostante tabella.

Ciò in considerazione, allo stato attuale, dell'impegno richiesto al personale degli uffici di Gabinetto, e anche in un'ottica di perequazione rispetto agli altri UDC.

Quantificazione fasce indennità	Fasce economica	Unità	Importo lordo pro-capite	mesi	totale	Oneri	Irapp
	1 ^a	12	1.350,00	12	198.400,00	63.568,80	16.524,00
	2 ^a	7	1.050,00	12	88.200,00	28.841,40	7.497,00
	3 ^a	1	800,00	12	9.600,00	3.139,20	816,00
Totale unità		20			296.200,00	95.549,40	24.837,00

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro per l'anno 2023.

Comma 2-ter e 2-quater. Si modifica all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 che, nel testo vigente, incrementa per l'anno 2023 di 150.000 euro il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione che possono essere affidati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La modifica autorizza una ulteriore spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023. Gli incrementi di spesa sono configurati come limite massimo.



Articolo 14-bis. (Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata a seguito della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha ritenuto di esercitare la delega provvedendo alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;

- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 8, comma 6-septies - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;

- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022» ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;

- l'articolo 8, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno).

Si segnala, che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000,00 all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in euro 150.000 per l'anno 2024 così determinato:

ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	NUMERO DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 MESI
--	---	----------------	--



euro 50.000	3	euro 150.000	12
-------------	---	--------------	----

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 9.000,00 euro (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 159.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio	euro 150.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 9.000 annui
TOTALE	euro 159.000 anno 2024

Articolo 15 (Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

Il comma 1 mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti la cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziarie, giusto quanto previsto dall'articolo 70 del d.lgs 270/99, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formarsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis. Con riferimento alle società del gruppo ILVA, l'art. 1, comma 8.4, del D.L. n. 191/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, ha stabilito che il termine di durata del Programma è da intendersi esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria". Tale Piano è stato approvato con d.P.C.M. del 14 marzo 2014, come integrato e modificato con d.P.C.M. del 29 settembre 2017, ossia il piano che – avendo recepito i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. "AIA") – contiene l'insieme delle misure di tutela ambientale e sanitaria il cui rispetto costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività produttiva presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.



Il termine per l'esecuzione del Piano Ambientale coincide, a propria volta, con il termine di scadenza dell'AIA, fissato al 23 agosto 2023 (cfr. premesse d.P.C.M. 29 settembre 2017): sicché, anche il termine per l'esecuzione del Programma risulta esteso sino a tale data. Tuttavia, il termine di durata del Programma non risulta più coerente con l'attuale durata del Contratto di Affitto, come da ultimo modificato e integrato, e, dunque, all'ipotesi di cessione dei Rami d'Azienda in corso. Tale contratto è stato infatti prorogato con decreto in pari data del Ministro dello Sviluppo Economico al 31 maggio 2024. Tale proroga si è resa necessaria per assicurare la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale di affitto nell'attesa che si verifichino le condizioni sospensive cui è subordinato l'impegno all'acquisto delle Affittuarie. La disposizione ha lo scopo di coordinare il termine di scadenza del Programma di amministrazione straordinaria delle società facenti capo al gruppo ILVA in A.S. con il compimento definitivo degli atti di cessione dei compensi aziendali. Pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 15-bis. (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10 che, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, prevede misure di tutela per le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. In particolare, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, le predette imprese che gestiscono a qualunque titolo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero a chiedere di essere a procedura di amministrazione temporanea.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15-ter. (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

La disposizione prevede l'adozione di una norma che consenta – all'interno del meccanismo di funzionamento della legge n. 103/2023, che ha introdotto molteplici disposizioni per l'adempimento di obblighi stabiliti da procedure di infrazione, pendenti nei confronti dell'Italia – un ulteriore termine per consentire, in materia di prelievo supplementare per "quote latte", l'adesione alla rateizzazione introdotta in riferimento alla procedura n. 2013/2092. La legge n. 51/2022 aveva introdotto la possibilità, per i produttori aventi posizioni debitorie per prelievi "quote latte", di accedere alla rateizzazione di cui all'art. 8 quater dalla L. 33/2009, previo parere della Commissione europea; quest'ultima, con nota ARES 1800599 del 13 marzo 2023 non aveva rappresentato criticità sulla concessione del beneficio (come presentato in termini di tempistica e di procedure) circostanza per la quale Agea aveva provveduto ad impartire le proprie disposizioni operative nel maggio del 2023 (circolare 33664) che individuavano tutti gli oneri e gli adempimenti posti a carico dei produttori e della stessa struttura operativa di Agea che doveva, necessariamente, relazionarsi con Agenzia delle Entrate riscossione alla quale, con decorrenza aprile del 2019, erano state trasferite le competenze in materia di riscossione "quote latte". La disposizione, tenuto conto che da parte dell'Ente concessionario della riscossione non risultano, prudenzialmente, scontati effetti sui flussi di entrata destinati al bilancio dello Stato per le pratiche di recupero connesse alle fattispecie in questione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anzi, il breve differimento previsto determinerà, verosimilmente, un incremento sia delle istanze di rateizzazione perfezionate secondo i criteri previsti sia delle istanze di ricalcolo.

Articolo 15-quater. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



La norma è volta ad allineare le disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di conflitti di interesse e di procedura competitiva con negoziazione alle corrispondenti disposizioni previste dalle direttive UE.

In particolare, alla lettera a) si modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, espungendo il riferimento alla concretezza e alla effettività in merito alla situazione che si configurerebbe come conflitto di interesse che viene percepita in relazione ad un soggetto che interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni. Tali riferimenti, infatti, non sono previsti nell'omologo articolo 24 della dir. n. 2014/24/UE.

Alla lettera b) si interviene sull'articolo 73, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, prevedendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, nella procedura competitiva con negoziazione, sia di trenta giorni e non più di dieci in uniformità di quanto previsto dall'articolo 29 della dir. n. 2014/24/UE.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-quinquies. (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

La norma apporta modifiche all'articolo 1, comma 732, della legge 145/2018 che, nel testo vigente, stabilisce che per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, la disposizione autorizza un'ulteriore spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. L'onere è configurato quale tetto massimo di spesa.

Articolo 15-sexies. (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

L'intervento previsto dalla norma è necessario al fine di consentire il completamento della progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4.

A tal fine, è esteso al 31 dicembre 2024, sia del termine finale per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero sia del termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario.

Il comma 5 del citato art. 42-bis prevede che " Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze".

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che l'incarico del Commissario straordinario è a titolo gratuito. Per quanto riguarda la struttura di supporto alle attività del Commissario, prevista dal comma 5-bis, dell'articolo 42-bis, la stessa è costituita "da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, [...] in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza". Trattandosi esclusivamente di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, in posizione di



comando o fuori ruolo, posto in una struttura di supporto al Commissario di governo, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli oneri del personale comandato o fuori ruolo restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Oltre al predetto personale, "possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione [...] il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui". Agli oneri relativi agli esperti o consulenti e a quelli relativi alle spese di missione del personale della struttura, complessivamente quantificabili in 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16 (*Disposizioni finanziarie*)

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 16-bis. (*Disposizioni per aree terremotate*)

Comma 1: la norma prevede che, per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed e) dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n.189/16, la centrale unica di committenza è altresì individuata nella centrale di Committenza e Stazione Unica appaltante Sisma 2016, istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: l'art. 57, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020 riguarda il processo di stabilizzazione del personale precario della ricostruzione. La norma si rende necessaria per garantire la corretta interpretazione del requisito del possesso di "tre anni di servizio nelle medesime funzioni" previsto dal comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge n. 104/2020 (come riformulato dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 3/2023). Al fine di dirimere il paventato contrasto con quanto disposto dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, che correla la funzione con la categoria o l'area di riferimento, si ritiene opportuno introdurre una norma che chiarisca che il ridotto requisito del possesso di tre anni di servizio possa essere maturato anche in posizioni contrattuali diverse.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Mancetta



